

INFORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI ADESIONE AL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO.

In data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare **Perseo-Sirio**, anche mediante forme di **silenzio-assenso**, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Il **dipendente sottoscrittore** di un contratto di lavoro a tempo indeterminato può manifestare la propria volontà di adesione al fondo tramite:

a) Compilazione ONLINE

Dal sito del Fondo Perseo-Sirio <https://www.fondoperseosirio.it> il lavoratore accede al servizio di Registrazione OnLine. Dopo la registrazione accede ad un'area riservata dalla quale sarà possibile compilare online il modulo di adesione. A completamento dell'attività, i dati vengono stampati su un modulo ufficiale del Fondo Pensione e la "prenotazione di adesione" viene registrata nella base dati del Fondo, in attesa di essere completata e convalidata dalla successiva fase istruttoria a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore appone la propria firma per sottoscrizione. Il modulo stampato è dotato di un codice univoco di prenotazione che consente di identificare il modulo compilato on-line attraverso il portale del Fondo.

b) Compilazione CARTACEA

Il lavoratore accede al sito del Fondo Perseo-Sirio <https://www.fondoperseosirio.it>, recupera dalla sezione Modulistica il modulo di adesione, lo stampa e lo compila i dati di propria competenza. Appone la propria firma per sottoscrizione. Il modulo non conterrà alcun codice univoco di prenotazione.

N.B. Il modulo, indipendentemente dalla modalità prescelta del lavoratore, dovrà essere stampato in quattro copie e consegnato all'amministrazione di appartenenza che provvederà a completarlo con i dati di propria competenza e ad inviarne copia al Fondo e all'Inps.

Il **dipendente sottoscrittore** di un contratto di lavoro a tempo indeterminato successivo alla data del 01/01/2019 può aderire al fondo tramite forma di **SILENZIO-ASSENSO** secondo le seguenti modalità:

- gli assunti¹ a tempo indeterminato dal 01.01.2019 al 16.09.2021: nei sei mesi successivi a partire dal 15 novembre 2021 devono esprimere la propria volontà o meno di adesione al fondo.
- gli assunti a tempo indeterminato a far data dal 17.09.2021: a partire dall'atto di assunzione il lavoratore deve manifestare entro 6 mesi la propria volontà o meno di aderire al fondo.

Decorsi i 6 mesi, in caso di mancata risposta, il dipendente viene iscritto d'ufficio al fondo ricevendo l'atto di iscrizione con raccomandata ma avrà un ulteriore periodo di 30 giorni per recedere, senza conseguenze, mantenendo la possibilità in futuro di iscriversi volontariamente.

Per tutti l'iniziale diniego non inficia una successiva adesione al fondo su base volontaria.

Chi aderisce con silenzio-assenso confluisce automaticamente nel comparto garantito, potendo successivamente e liberamente indicare a Perseo-Sirio un'altra forma di investimento tra quelle disponibili.

Link utili:

<https://www.fondoperseosirio.it>

<https://neoassunti.fondoperseosirio.it/sezione-amministrazioni/>

Normativa di riferimento per la previdenza complementare è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-complementare/Pagine/normativa-di-riferimento.aspx>

Per ulteriori informazioni sulla previdenza complementare e le sue finalità si rinvia alla apposita sezione del sito COVIP dedicato all'educazione previdenziale:

<https://www.covip.it/per-il-cittadino> ed in particolare alla guida introduttiva alla previdenza complementare al seguente link:

<https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare>

¹ Non rientra nella nozione di "assunzione" il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea. Non è inoltre considerata "assunzione", ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019: la progressione di carriera; l'assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale; l'assunzione di personale già iscritto al "Fondo" in virtù di precedenti rapporti di lavoro.